



COMUNE DI TERNI
Direzione Affari Istituzionali e Generali
Gabinetto del Sindaco
Palazzo Spada-Piazza Ridolfi, 1
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.540 – 549.541
Fax +39 0744.549.542
comune.terni@postacert.umbria.it

OGGETTO: ULTERIORI MISURE URGENTI SULLA MOBILITA' DELLE PERSONE SUL TERRITORIO COMUNALE AL FINE DI PREVENIRE LA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID19. ATTUAZIONE DEL D.P.C.M 26.4.2020.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» ed in particolare quanto stabilito dall'articolo 1:

- Lettera d): e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco puo' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
- Lettera e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonche' della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco puo' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;
- Lettera f) non e' consentito svolgere attivita' ludica o ricreativa all'aperto; e'

consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato che:

il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città, ha tempestivamente istituito il C.O.C. al fine di esserne costantemente informato e poter adottare tutte le precauzioni possibili a tutela della salute e della incolumità pubbliche;

si ritiene opportuno attuare le più idonee ed efficaci strategie per una equilibrata e razionale gestione dell'emergenza sanitaria;

a fronte della attuale situazione di assenza di esperienza consolidata in relazione al COVID-19, si impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica prima e a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto pericolo;

Effettuato il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi.

Considerato che l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, avente ad oggetto Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, demanda al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, in quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quel rappresentante della comunità locale.

ORDINA

1. La temporanea chiusura, dal 4 maggio al 17 maggio 2020, delle specifiche aree pubbliche (parchi, giardini ed aree a verde pubblico in genere) riportate nell'allegato

elenco (elenco n. 1), nonché dei cinodromi e delle aree attrezzate per cani (elenco n. 2), ad eccezione delle aree indicate al punto 2. della presente ordinanza, in quanto non è possibile assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 1 – lettera d) del DPCM del 26 aprile 2020. E' consentito l'accesso alle predette aree per attività di manutenzione, servizi di pubblica utilità e attività di vigilanza;

2. Per effetto di quanto di quanto riportato al punto 1. della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 1 – lettera e) del DPCM del 26 aprile 2020, è consentito l'accesso al pubblico ai parchi e ai giardini di seguito elencati dalle ore 9:00 alle ore 19:00:

DENOMINAZIONE	LOCALITA'
Giardini "La Passeggiata"	Via Giovanni Palatucci
Parco "Emanuela Loi"	Viale Trento
Parco Storico "Le Grazie";	Strada delle Grazie
Parco "La Mola"	Via Mola di Bernardo
Parco anallergico "Parco per Tutti"	Via delle Palme
Giardini "David Raggi"	Via Irma Bandiera
Giardini Via Martiri della Libertà	Via Martiri della Libertà

Dove presenti all'interno dei suddetti parchi, i servizi igienici rimarranno chiusi a tutela della salute pubblica.

3. Per effetto di quanto riportato al punto 1. della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 1 – lettera e) del DPCM del 26 aprile 2020 è consentito l'accesso al pubblico ai cinodromi e alle aree attrezzate per cani di seguito elencate dalle ore 9:00 alle ore 19:00:

DENOMINAZIONE	LOCALITA'
Area cani delle Mura	Via Guido Mirimao
Area cani	Viale Centurini
Parco "Emanuela Loi"	Viale Trento
Area cani	Via del Centenario
Parco anallergico "Parco per Tutti"	Via delle Palme

Su tale aree rimangono in vigore le norme di comportamento previste da vigente regolamento sul benessere degli animali e sulla conduzione degli stessi nelle aree per cani, con particolare riferimento all'art. 5 del Regolamento riferito agli obblighi comportamentali dei fruitori approvato con D.C.C. nr. 44 del 26.1.2015 (sanzione prevista dall'art. 8 di tale regolamento da € 25,00 a € 500,00).

4. Oltre a quanto previsto dal DPCM del 26 aprile 2020, è vietato:
- L'utilizzo di tutte le attrezzature ludiche e l'accesso alle aree giochi presenti all'interno delle aree pubbliche elencate al punto 2. e al punto 3. della presente ordinanza;
 - Lo stazionamento prolungato sulle panchine; l'uso è comunque consentito ad una sola persona ed è necessario mantenere un distanziamento di sicurezza (almeno un metro) in caso di presenza di più panchine;
 - Svolgere attività ludica o ricreativa e il consumo di cibo e bevande all'interno delle aree elencate al punto 2. e al punto 3. della presente ordinanza;
5. Oltre a quanto previsto dal DPCM del 26 aprile 2020, è fatto obbligo:
- Di garantire un efficace distanziamento sociale, l'utilizzo delle mascherine all'interno delle aree pubbliche elencate al punto 2. e al punto 3. della presente ordinanza. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo delle mascherine, ai sensi dell'art. 3 – co.2 del DPCM del 26 aprile 2020:
 - i bambini al di sotto dei sei anni;
 - i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

6. Resta fermo il rispetto delle misure igienico – sanitarie previste dall'allegato 4 del DPCM del 26 aprile 2020 ed in particolare:
- Lavarsi le mani;
 - Evitare abbracci e strette di mano;
 - Mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro;
 - Non toccarsi occhi, naso e bocca con la mani.
7. Si raccomanda l'igienizzazione delle mani all'ingresso e all'uscita delle aree e nel caso di utilizzo di panchine e fontanelle pubbliche;

Per la violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza si applicano le sanzioni riportate nella seguente tabella, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 – T.U.E.L.:

PARTE DEL DISPOSITIVO	IMPORTO DELLA SANZIONE
Punto n. 2	Euro 80,00 a Euro 480,00
Punto n. 3	Euro 25,00 a Euro 500,00
Punto n. 4	Euro 50,00 a Euro 300,00
Punto n. 5	Euro 50,00 a Euro 300,00

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Terni, ai fini della generale conoscenza.

Viene trasmesso alla Prefettura di Terni, alla Questura di Terni, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Terni, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni e al Comando Carabinieri Forestali di Terni.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al T.A.R. Umbria.
- entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica.

Terni, data come da segnatura del Protocollo

Il Sindaco
Leonardo Latini
documento firmato digitalmente